



Comune di **Cugnasco-Gerra**


Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850 50 30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch



Municipio

ORDINANZA CONCERNENTE LA TASSA D'USO DELLE CANALIZZAZIONI (OTUC)

(del 30 maggio 2011)



Adottata con risoluzione municipale numero 4359 del 30 maggio 2011

Pubblicata dal 1° al 17 giugno 2011

Aggiornata al 14 febbraio 2022

720.110

Il Municipio di Cugnasco-Gerra

visti gli articoli:

- 37 cpv. 5 e 7 del Regolamento comunale delle canalizzazioni (RCan) – adottato dal Consiglio comunale il 13 dicembre 2010 ed entrato in vigore il 17 maggio 2011 – che fissa il prelievo della tassa d'uso delle canalizzazioni mediante un importo variabile tra Fr. 0.50 e Fr. 1.20 per m³ di acqua potabile o industriale consumata e un importo calcolato sul valore ufficiale di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione non inferiore allo 0.1 ‰ e non superiore allo 0.5 ‰ di detto valore. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore ufficiale di stima dell'elemento allacciato, variabile tra lo 0,5 ‰ ed il 2 ‰ di detto valore;
- 37 cpv. 12 RCan, che fissa la tassa minima da Fr. 100.- a Fr. 200.-;
- 37 cpv. 13 RCan, che affida al Municipio la competenza di stabilire, mediante ordinanza, gli elementi per il calcolo della tassa (aliquota sul consumo d'acqua e sul valore di stima);
- 192 della Legge organica comunale, che conferisce al Municipio la competenza di emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti;

con risoluzione numero 4359 del 30 maggio 2011;

DECRETA:

Art. 1 Ammontare delle tasse ¹

La tassa d'uso delle canalizzazioni è fissata come segue:

A – Utenti con contatore dell'acqua potabile

- 1) tassa sul consumo d'acqua potabile: Fr. 0.95 per ogni m³ d'acqua consumata
- 2) tassa sul valore ufficiale di stima dell'elemento allacciato: 0.25 ‰
- 3) tassa minima: Fr. 165.- per tutte le categorie di utenti

B – Utenti senza contatore dell'acqua

- 1) tassa sul valore ufficiale di stima dell'elemento allacciato: 1.20 ‰
- 2) tassa minima: Fr. 165.- per tutte le categorie di utenti

Art. 2 Imposta sul valore aggiunto (IVA) ²

Agli importi di cui all'articolo 1 è aggiunta l'IVA.

Art. 3 Prelievo delle tasse in caso di cambiamento di proprietà ³

Il proprietario e/o titolare di diritti reali limitati che nel corso dell'anno aliena un fondo assoggettato deve le tasse, pro rata temporis, fino alla fine del mese nel quale il bene è alienato. Fa stato la data di iscrizione della mutazione a Registro fondiario. Il nuovo proprietario sarà assoggettato al pagamento delle tasse a partire dal mese successivo.

¹ Articolo modificato con Ordinanza del 14 febbraio 2022, risoluzione no. 881

² Articolo introdotto con Ordinanza del 14 febbraio 2022, risoluzione no. 881

³ Articolo introdotto con Ordinanza del 14 febbraio 2022, risoluzione no. 881

Art. 4 Termine di pagamento

Il termine di pagamento è fissato a 30 giorni per la fine del mese successivo a quello dell'emissione della fattura.

Art. 5 Disposizioni finali

Conformemente all'articolo 51 cpv. 2 RCan, questa Ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011.

Aggiornamenti

Risoluzione no. 881 del 14 febbraio 2022, pubblicata dal 17 febbraio al 18 marzo 2022
Modificato l'articolo 1 e introdotti gli articoli 2 e 3